LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA SULLA TRASPARENZA BANCARIA

Banca d'Italia - Provvedimento 24 maggio 1992
(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 30 maggio 1992 n. 126)

Per enti e istituti di credito si prospetta un caldo mese di giugno. Questi hanno tempo fino al prossimo 9 luglio per attuare le norme contenute nella legge 154/1992 e nel Dm del Tesoro 24 aprile 1992 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (si veda «Guida Normativa» n. 41 e n. 96 di quest'anno). Intanto la Banca d'Italia ha emanato dettagliate istruzioni che le banche dovranno seguire per dare completa pubblicità alle condizioni e ai costi dei servizi forniti alla clientela. In particolare, così come dispongono sia la legge che le norme fissate dal ministero del Tesoro, gli istituti dovranno render noto alla clientela un gran numero di informazioni come: il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le operazioni passive; la misura degli interessi di mora sulle operazioni attive; le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti; i piani di ammortamento delle operazioni attive che prevedono tale forma di rimborso; il prezzo e le altre condizioni praticate; l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela; il tasso annuo nominale d'interesse e quello annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, dei titoli per le operazioni di raccolta in forma cartolare. Sulle modalità, poi, da seguire per rendere note queste e altre informazioni le disposizioni legislative sono chiare. La Banca d'Italia ha comunque ricordato agli istituti di credito che dovranno predisporre sia gli avvisi sintetici, sia i fogli informativi analitici. I primi nel rispetto delle misure indicate dal Dm del Tesoro (cm 70 X 100) dovranno essere collocati in modo tale da consentire una agevole consultazione alla clientela, nonché riportare ben visibile la denominazione dell'ente creditizio e la data dell'ultimo aggiornamento. I fogli informativi analitici, che saranno inviati al domicilio indicato dal cliente, dovranno contenere, per le operazioni effettivamente offerte, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti. Per quanto riguarda la clientela, infine, la Banca d'Italia, ha precisato che l'utenza potrà richiedere al proprio istituto di credito copia della documentazione riguardante le singole operazioni poste in essere, a partire dal quinto anno precedente nell'ambito dei rapporti di deposito o di conto corrente. La banca interpellata, a sua volta, avrà 60 giorni di tempo, a partire dalla data di presentazione della richiesta, per soddisfare le esigenze dei propri clienti. *(M. Mo.)*

Oggetto: Istruzioni della Banca d'Italia in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154 e del decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 2, comma 7; 3, comma 3; 6, comma 3; 8, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 154;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992;

Dispone:

Gli intermediari di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, nei rapporti con la clientela si attengono alle istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

La legge 17 febbraio 1992, n. 154, detta disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

La nuova normativa persegue in via preminente obiettivi di tutela dei «contraenti deboli», senza limitare sostanzialmente l'autonomia negoziale delle parti del rapporto; essa è in linea con la recente produzione normativa tesa a promuovere e salvaguardare il libero esplicarsi della concorrenza nei mercati bancari e finanziari.

Per garantire alla clientela una chiara e corretta informazione la legge dispone:

forme di pubblicità obbligatoria in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e servizi, attuate mediante avvisi sintetici e fogli informativi analitici;

requisiti inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione automatica dei contratti, quest'ultima disposta in caso di mancanza di elementi negoziali quali tassi, prezzi e condizioni ovvero di loro difformità, in senso sfavorevole al cliente, rispetto a quelli resi pubblici;

particolari forme di tutela nei casi di modifica delle condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente;

comunicazioni periodiche idonee a fornire alla clientela un'esaustiva informazione sull'andamento del rapporto.

La tutela dei «contraenti deboli» è presidiata da strumenti sanzionatori di natura amministrativa volti a punire le violazioni degli obblighi di pubblicità.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 maggio 1992, il Ministro del tesoro ha impartito direttive alla Banca d'Italia per l'attuazione della legge e ha altresì stabilito che gli enti creditizi, in occasione del primo inoltro delle comunicazioni periodiche, inviano ai clienti, nei modi più opportuni, il testo completo delle condizioni praticate in relazione alla tipologia dei contratti.

Le presenti istruzioni, volte a completare il quadro normativo di riferimento in tema di trasparenza, rivestono il carattere di norme di prima applicazione, suscettibili di modifica in funzione del grado di efficacia che, in concreto, riusciranno a dispiegare rispetto agli obiettivi di tutela dei «contraenti deboli» e di salvaguardia della concorrenza tra operatori.

In particolare, la Banca d'Italia si riserva di emanare ulteriori istruzioni relativamente alla determinazione di criteri uniformi per il calcolo dei tassi di interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti fra intermediari e clientela.

ENTI CREDITIZI

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Istruzioni applicative

Fonti normative

La materia è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154 e dal decreto ministeriale del 24 aprile 1992[1].

1. *Forma, contenuto e modalità della pubblicità*

Gli enti creditizi sono tenuti a pubblicizzare, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, le seguenti informazioni:

– la denominazione dell'ente creditizio;

– il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;

– la misura degli interessi di mora per le operazioni attive;

– le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

– i piani di ammortamento delle operazioni attive che prevedono tale forma di rimborso;

– il prezzo e le altre condizioni praticate;

– l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;

– il tasso annuo nominale d'interesse ed il tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, dei titoli per le operazioni di raccolta in forma cartolare;

– per quanto concerne le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi;

– ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

L'obbligo di pubblicità relativo alle informazioni sopra elencate non può essere assolto mediante rinvio agli usi.

Conseguentemente gli enti creditizi, in ciascun locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato:

[1] *Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992 e n. 108 dell'11 maggio 1992.*
Nel presente capitolo si intende con «legge» la legge n. 154/1992 e con «decreto» il decreto ministeriale del 24 aprile 1992.

a) espongono il testo della legge, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso sintetico di cui alla lettera *b)*;

b) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco allegato;

c) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato; tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche.

Per gli enti creditizi autorizzati a svolgere attività di intermediazione mobiliare, i relativi fogli analitici possono essere allegati al documento informativo di cui all'art. 6, lettera *b)*, della legge n. 1/1991;

d) mettono a disposizione i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della legge.

Gli avvisi e i fogli hanno identico contenuto su tutto il territorio nazionale, sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Copia degli avvisi e dei fogli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti creditizi, anche avvalendosi di procedure informatiche.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli enti creditizi, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono, anche mediante rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate.

Gli enti creditizi che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare.

Avvisi sintetici

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli enti creditizi una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.

Gli avvisi sintetici, pertanto:

– hanno formato non inferiore a cm 70 x 100;

– sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;

– hanno veste grafica di facile identificazione e lettura;

– riportano la denominazione dell'ente creditizio e la data dell'ultimo aggiornamento.

Gli enti creditizi, per ciò che concerne il contenuto degli avvisi sintetici, si attengono agli schemi divulgati dall'Associazione bancaria italiana in data 25 ottobre 1988 - allegato *b)*, per le aziende di credito e 16 maggio 1989 per gli istituti di credito speciale.

Per le operazioni di acquisto di crediti d'impresa e leasing finanziario nonché per i servizi di intermediazione di valori mobiliari e di rilascio di carte di credito, gli enti creditizi predispongono i medesimi avvisi previsti per gli intermediari specializzati; gli avvisi sintetici vengono esposti nelle maggiori sedi presso le quali detti prodotti sono offerti, con le modalità di cui sopra.

Gli enti creditizi che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate.

In tal caso, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono custodite copia dell'avviso o apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso, debitamente vistate.

Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Per tutte le operazioni è precisato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le operazioni attive da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000.

Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, il tasso d'interesse pubblicizzato tiene conto del criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici - purché contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le operazioni di: acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni

turistici in divisa estera; negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari) inclusa la raccolta di ordini; collocamento di titoli pubblici; ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

2. Metodologia di calcolo degli interessi

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

3. Forma e contenuto dei contratti

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede L. 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;

b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza).

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta a condizione che l'ente creditizio:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;

3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora.

Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'ente creditizio, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 4 e 5 (Modifica delle condizioni contrattuali - Comunicazioni periodiche alla clientela).

Alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione possono essere omessi dal contratto nel caso in cui dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto.

In tali casi il contratto contiene gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi d'intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

4. ***Modifica delle condizioni contrattuali***

Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da un ente creditizio, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni delle variazioni sfavorevoli al cliente riguardanti tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, sono inoltrate presso l'ultimo domicilio da questi reso noto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge (cfr. paragrafo 5), non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, gli enti creditizi adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei propri locali aperti al pubblico.

Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è dovuta ad eccezione di quelle inerenti le variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. ***Comunicazioni periodiche alla clientela***

Nei contratti di durata gli enti creditizi forniscono alla clientela, entro il termine stabilito dalla legge (30 gennaio di ciascun anno, ovvero alla scadenza del contratto), una comunicazione scritta che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente.

Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i contratti di mutuo la comunicazione può essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano

state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.

Per i rapporti regolati in conto corrente, il cliente può scegliere di ricevere estratti conto con cadenza semestrale, trimestrale o mensile.

Gli stessi si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a L. 500.000.

I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi d'intermediazione mobiliare vanno effettuati secondo le disposizioni dei regolamenti Consob approvati con deliberazioni del 2 luglio 1991, n. 5386 e n. 5387.

6. *Richiesta di documentazione su singole operazioni*

I clienti possono richiedere agli enti creditizi copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere, a partire dal quinto anno precedente, nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente.

Gli enti creditizi soddisfano tali richieste non oltre 60 giorni dalla data della loro presentazione e, qualora intendano avvalersi della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del loro presumibile importo.

Per i servizi di intermediazione in valori mobiliari si applicano le disposizioni dell'art. 23 del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

7. *Sanzioni*

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge.

ALLEGATO *A*

Operazioni di raccolta:

- conti correnti liberi;
- conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
- libretti di deposito a risparmio liberi;
- libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
- buoni fruttiferi (per classi di durata);
- certificati di deposito (per classi di durata);
- obbligazioni.

Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario:

- crediti personali;
- crediti ipotecari;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso;
- mutui e finanziamenti indicizzati;
- anticipazioni fondiarie ed edilizie;
- somministrazioni in conto mutuo;
- crediti agrari;
- affidamenti in conto corrente;
- finanziamenti su portafoglio commerciale;
- sconto di portafoglio;
- anticipi all'esportazione;
- leasing finanziario;
- acquisto di crediti d'impresa.

Servizi:

- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici);
- depositi di titoli a semplice custodia;
- depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
- gestione di patrimoni mobiliari;
- negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari), inclusa la raccolta di ordini;
- servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
- servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
- pagamento utenze, contributi e tributi;
- acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
- carte di credito;
- versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici;
- consulenza in valori mobiliari;
- operazioni di collocamento di titoli pubblici.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

Istruzioni applicative

Fonti normative.

La materia è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154 e dal decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 [2]

---

[2] *Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992 e n. 108 dell'11 maggio 1992.*
Nelle presenti istruzioni si intende con «legge» la legge n. 154/1992, con «decreto» il decreto ministeriale del 24

1. ***Ambito di applicazione***

Le presenti disposizioni si applicano nei confronti degli intermediari iscritti negli albi o elenchi di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1966, 2 gennaio 1991, n. 1, 21 febbraio 1991, n. 52 e 5 luglio 1991, n. 197, soggetti ad autorizzazione o comunque operanti nel territorio dello Stato, che, professionalmente, effettuano le operazioni e prestano i servizi indicati nell'allegato sub *A* alle presenti istruzioni.

Sono altresì ricompresi nei medesimi obblighi le operazioni e i servizi che, pur avendo natura e requisiti analoghi a quelli di cui al richiamato elenco, siano diversamente configurati dai soggetti di cui sopra a soli scopi elusivi.

2. ***Forma, contenuto e modalità della pubblicità***

I soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge, in ciascun locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato:

a) espongono il testo della legge, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso sintetico di cui alla lettera *b)*;

b) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco allegato sub *A*;

c) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub *A*; tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche. Per le società di intermediazione mobiliare e per le società fiduciarie assoggettate alla legge n. 1/1991 i relativi fogli analitici possono essere allegati al documento informativo di cui all'art. 6, lettera *b)*, della legge n. 1/1991;

d) mettono a disposizione i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della legge.

Gli obblighi di cui sopra sono soddisfatti in ogni locale aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti, ancorché non rientrante nella struttura organizzativa degli intermediari.

Gli intermediari che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare.

Gli avvisi e i fogli hanno identico contenuto su tutto il territorio nazionale, sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese praticate; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Copia degli avvisi e dei fogli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli intermediari, anche avvalendosi di procedure informatiche.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli intermediari, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono, anche mediante rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

L'obbligo di pubblicità relativo alle informazioni da pubblicizzare non può essere assolto mediante rinvio agli usi.

Avvisi sintetici

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.

Gli avvisi sintetici, pertanto:

hanno formato non inferiore a cm 70 x 100;

sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;

hanno veste grafica di facile identificazione e lettura;

riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento;

contengono le informazioni riportate negli schemi allegati (cfr. allegato sub *b*), in relazione alle operazioni poste in essere e ai servizi prestati tra quelli di cui all'allegato sub *A*.. Tali schemi sono comunque suscettibili di integrazione o di eventuale eliminazione di voci (ove si riferiscano a condizioni non praticate dall'intermediario).

Gli intermediari che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi, predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. In tal caso, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono custodite copia dell'avviso o apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relati-

aprile 1992 e con «intermediari» i soggetti di cui al paragrafo 1 delle presenti istruzioni.

vo avviso, debitamente vistate.

Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e i servizi effettivamente offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub *A*, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Per i finanziamenti è precisato se, per il calcolo degli interessi, si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per i finanziamenti da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di L.1.000.000.

Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, il tasso d'interesse pubblicizzato tiene conto del criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Gli obblighi di pubblicità sono assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici - purché contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo - per le operazioni di:

acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;

negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari) inclusa la raccolta di ordini;

collocamento di titoli pubblici;

ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

3. *Metodologia di calcolo degli interessi*

Nei finanziamenti a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

4. *Forma e contenuto dei contratti*

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede L. 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;

b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto.

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi e acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta, a condizione che l'intermediario:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

2) consegni e invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;

3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 5 (Modifica delle condizioni contrattuali) e 6 (Comunicazioni periodiche alla clientela).

Alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione possono essere omessi dal contratto nel caso in cui dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto. In tali casi il contratto contiene gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi d'intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

5. *Modifica delle condizioni contrattuali*

Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da un intermediario, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le comunicazioni delle variazioni sfavorevoli al cliente riguardanti tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, sono inoltrate presso l'ultimo domicilio da questi reso noto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge (cfr. paragrafo 6), non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri

prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

6. ***Comunicazioni periodiche alla clientela***

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono alla clientela, entro il termine stabilito dalla legge (30 gennaio di ciascun anno, ovvero alla scadenza del contratto), una comunicazione scritta che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i contratti di mutuo la comunicazione può essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.

Qualora il rapporto contrattuale preveda l'invio di estratti conto, il cliente può scegliere di ricevere gli stessi con cadenza semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi si intendono approvati in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a L. 500.000.

I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi d'intermediazione mobiliare vanno effettuati secondo le disposizioni dei regolamenti Consob approvati con deliberazioni del 2 luglio 1991, n. 5386 e n. 5387.

7. ***Richiesta di documentazione su singole operazioni***

I clienti possono richiedere agli intermediari copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere, a partire dal quinto anno precedente, nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente.

Gli intermediari soddisfano tali richieste non oltre 60 giorni dalla data della loro presentazione e, qualora intendano avvalersi della facoltà di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del loro presumibile importo.

Per i servizi di intermediazione in valori mobiliari si applicano le disposizioni dell'art. 23 del regolamento Consob approvato con deliberazione del 2 luglio 1991, n. 5387.

8. ***Verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità***

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso gli intermediari, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

9. ***Sanzioni***

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge.

ALLEGATO *A*

Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario:

- crediti personali;
- crediti ipotecari;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso;
- mutui e finanziamenti indicizzati;
- anticipazioni fondiarie ed edilizie;
- somministrazioni in conto mutuo;
- finanziamenti su portafoglio commerciale;
- sconto di portafoglio;
- anticipi all'esportazione;
- leasing finanziario;
- acquisto di crediti di impresa.

Servizi:

- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici);
- depositi di titoli a semplice custodia;
- depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
- gestione di patrimoni mobiliari;
- negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari) inclusa la raccolta di ordini;
- servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
- consulenza in valori mobiliari;
- operazioni di collocamento di titoli pubblici;
- servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
- pagamento utenze, contributi e tributi;
- acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
- carte di credito;
- versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

Banca d'Italia
Provvedimento 24 maggio 1992

GUIDA NORMATIVA Il Sole 24 ORE

ALLEGATI

ALLEGATO B

Schema n. 1

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di:

- negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
- servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
- deposito di titoli a semplice custodia;
- deposito di titoli a custodia ed amministrazione;
- gestione di patrimoni mobiliari;
- raccolta di ordini di negoziazione di valori mobiliari;
- consulenza in valori mobiliari;
- collocamento di titoli pubblici.

«denominazione dell'intermediario»

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla legge n. 154 del 17 febbraio 1992) (1)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI INTERMEDIAZIONE IN VALORI MOBILIARI

Collocamento di titoli pubblici:
commissione massima applicata

Negoziazione di valori mobiliari per il conto terzi:
a) commissione massima di negoziazione di titoli dello Stato(2) (3)
b) commissione massima di negoziazione di titoli obbligazionari(2) (3)
c) commissione massima di negoziazione di titoli azionari e diritti di opzione(2) (3)

Gestione di patrimoni:
a) commissione di gestione massima(4)
b) spese per richiedere la comunicazione infra-periodo della composizione del patrimonio
c) altre spese(5)

Raccolta di ordini di negoziazione:
commissioni massime applicate(6)

Consulenza in valori mobiliari(7)

Custodia e amministrazione di valori mobiliari:
a) commissioni di sola custodia(8)
b) commissioni di custodia e amministrazione(8)

Altre spese e oneri:
a) spese di invio degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche
b) spese di invio della comunicazione relativa alle singole operazioni svolte

Data _/_/__"

Note

(1) Il testo integrale della legge 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendoli eventualmente in calce all'avviso medesimo.
(2) Espressa in termini di millesimi del valore del contratto.
(3) Si ricorda che:
- la Consob delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto di terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla legge 1/91 nonché allo svolgimento dell'attività di raccolta di ordini di negoziazione in valori mobiliare (cfr. delibera n. 5390 del 2 luglio 1991);
- ove l'intermediario autorizzato, nell'eseguire un ordine avente ad oggetto valori immobiliari non negoziati nei mercati regolamentati, si ponga in qualità di controparte del cliente, non può applicare sul prezzo praticato alcuna commissione (cfr. art. 26, regolamento Consob di cui alla delibera n. 5387 del 2 luglio 1991).
(4) Ove le commissioni di gestione siano differenziate, esse vanno indicate distintamente. In ogni caso deve essere specificato il periodo di applicabilità e la base di riferimento per il calcolo.
(5) Da dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione.
(6) Da esporre secondo la medesima articolazione di cui alla sezione «Negoziazione» ovvero rinviando alla sezione medesima se le condizioni non ne differiscono. Esse devono essere comprensive delle commissioni di negoziazione, ancorché per questa attività di raccoglitore di ordini si rivolga ad un altro intermediario.
(7) Indicare le modalità di calcolo della remunerazione.
(8) Specificare le modalità di imputazione (a forfait nel periodo, in percentuale dell'ammontare dei titoli custoditi, ecc...).

ALLEGATO B

Schema n. 2

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintentico per le attività di acquisto dei crediti d'impresa

«denominazione dell'intermediario»

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992[1])

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI ACQUISTO DEI CREDITI D'IMPRESA (FACTORING)

Anticipazioni e finanziamenti

a) tasso massimo applicabile[2]

b) interessi di mora

c) commissione di massimo scoperto

Altre condizioni praticate[3]

a) spese di istruttoria

b) spese di tenuta conto

c) spese di valutazione debitori

d) spese per incasso effetti e altri documenti

e) spese per insoluti

f) valute applicate agli incassi ed agli accrediti

g) commissione di gestione

h) altre commissioni e spese

Spese di invio delle comunicazioni

DATA _/_/__"

Note

(1) Il testo integrale della legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendo eventualmente in calce all'avviso medesimo.

(2) Il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni, specificando inoltre se l'imputazione degli interessi avviene in via anticipata ovvero posticipata.

(3) Da specificare indicando i parametri sulla base dei quali vengono computate.

Banca d'Italia
Provvedimento 24 maggio 1992

GUIDA NORMATIVA Il Sole 24 ORE

Schema n. 3

ALLEGATO B

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di locazione finanziaria (leasing)

«denominazione dell'intermediario»

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla Legge n. 154 del 17 febbraio 1992)(1)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Canoni massimi applicabili(2)

(corrispettivo dovuto per ogni 10.000.000 di lire - o frazione - del costo di acquisto del bene, IVA esclusa)

Tipo di bene	Durata del contratto (in mesi)	Canone anticipato iniziale (a)	Canoni mensili periodici		Corrispettivo totale per ogni 10 mln. del costo di acquisto (d) = (a) + (bxc)	Prezzo per l'opzione di acquisto finale
			numero (b)	importo (c)		
Autoveicoli	30	2.500.000	29	.....	.....	100.000
Beni mobili non registrati	60	1.900.000	59	.....	.....	200.000
Beni immobili	96	2.500.000	95	.....	.....	1.000.000

Altre condizioni massime applicabili

interesse di mora

spese di istruttoria

oneri accessori(3)

Spese di invio delle comunicazioni

DATA _/_/__"

Note

(1) Il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendo eventualmente in calce all'avviso medesimo.

(2) Ove si tratti di contratti con canoni indicizzati, occorre specificare il parametro di indicizzazione per le operazioni della specie, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione.

(3) Da dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione.

ALLEGATO B

Schema n. 4

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di emissione e gestione di carte di credito, ivi compreso il versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici

«denominazione dell'intermediario»

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla legge n. 154 del 17 febbraio 1992)(1)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO

Emissione carte e condizioni di utenza

a) quota di adesione per carta base(2)(3)

b) quota annuale per carta base(3)

c) tasso applicativo sulle dilazioni di pagamento(4)

d) cambio praticato sulle operazioni in valuta(5)

e) commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche

f) commissioni su operazioni di anticipo contante

g) frequenza e spese di invio estratti conto

h) giorni valute per addebito estratti conto su conto corrente bancario

Esercizi convenzionati - Servizi di pagamento

a) commissione massima applicabile(6)

b) tempi di accredito degli ordini di pagamento(7)

Data _/_/__"

Note

(1) Il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo.

(2) Per quota di adesione si intende l'eventuale importo richiesto *una tantum* al momento della prima emissione.

(3) Per carta base si intende la tipologia di carta emessa ordinariamente alla clientela indifferenziata; le condizioni relative a ciascuna carta speciale (di eccellenza, aziendale, riservata, aggiuntiva,...) devono essere integralmente riportate nei fogli informativi analitici.

(4) Il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni.

(5) Specificare il tasso di cambio cui si fa riferimento e l'eventuale differenziale applicato rispetto al medesimo.

(6) Indicare la commissione percentuale massima applicabile, indipendentemente dalla categoria merceologica dell'esercizio commerciale convenzionato.

(7) Specificare i tempi massimi previsti per il riconoscimento delle somme in funzione delle procedure e delle modalità adottate dall'intermediario.

Schema n. 5

ALLEGATO B

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di finanziamento, prestito, concessione di credito al consumo; ordini di pagamento a favore di terzi; servizi di incasso effetti, documenti, assegni; pagamento utenze, contributi, tributi; ovvero ogni altra attività di natura finanziaria non rientrante nella classificazione di cui agli schemi allegati precedenti.

«denominazione dell'intermediario»

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla legge n. 154 del 17 febbraio 1992)(1)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI

Finanziamenti

a) tasso nominale annuo(2)

b) operazioni a tasso indicizzato(2) (3)

c) interessi di mora

d) valute applicate per l'impugnazione degli interessi

e) spese di istruttoria

f) altre spese e oneri(4)

Servizi di pagamento

a) commissioni per bonifici ordinari(5)

b) commissioni per bonifici urgenti (5)

Altri servizi

commissioni di incasso effetti, documenti, assegni

commissioni per il pagamento di utenze, contributi, tributi

tariffe di locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi

Spese di invio delle comunicazioni

Data _/_/__"

Note

(1) Il testo integrale della Legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo.

(2) Cfr. i criteri generali specificati nelle istruzioni.

(3) Specificare i parametri sulla base dei quali viene determinato il tasso di indicizzazione, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione.

(4) Dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione.

(5) Esplicitare le commissioni massime applicabili secondo le diverse modalità tecniche eventualmente adottate (telex, rete, ecc).

ALLEGATO B

Schema n. 6

SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI CREDITIZI

Schema di avviso sintetico per le attività di negoziazione di valuta

«denominazione dell'intermediario»

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(di cui alla legge n. 154 del 17 febbraio 1992)(1)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PRATICATE

Negoziazione di valuta

a) quotazione di acquisto e vendita delle valute trattate(2)

b) commissione massima di negoziazione(2)

c) spese e voci di costo comunque denominate(2)

Spese di invio delle comunicazioni

Data _/_/__"

Note

(1) Il testo integrale della legge n. 154/92 deve essere esposto negli stessi locali, riproducendolo eventualmente in calce all'avviso medesimo.

(2) Da dettagliare secondo la tipologia delle operazioni poste in essere (banconote, assegni, ecc...).

Banca d'Italia
Provvedimento 24 maggio 1992

GUIDA NORMATIVA
Il Sole 24 ORE

IL COMMENTO

LE NUOVE REGOLE OPERATIVE DAL 9 LUGLIO

Puntuale come è nel suo stile, la Banca d'Italia, nei trenta giorni successivi all'emanazione del decreto del ministero del Tesoro avvenuta il 24 aprile 1992 (si veda «Guida Normativa» n. 96/1992), ha emesso il Provvedimento 24 maggio 1992, contenente «Istruzioni» in attuazione della legge 17 febbraio 1992 n. 154 e del succitato decreto ministeriale, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Richiamata nella premessa del provvedimento la necessità voluta dal Legislatore di garantire la clientela con una chiara e corretta informazione - da attuare mediante avvisi sintetici e fogli informativi analitici - in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni ed i servizi, la Banca d'Italia sottolinea che le istruzioni, volte a completare il quadro normativo di riferimento in tema di trasparenza, «rivestono il carattere di norme di prima applicazione, suscettibili di modifica in funzione del grado di efficacia che, in concreto, riusciranno a dispiegare rispetto agli obiettivi di tutela dei contraenti deboli e di salvaguardia della concorrenza tra operatori».

In particolare la Banca d'Italia si è riservata di emanare ulteriori istruzioni relativamente alla determinazione di criteri uniformi per il calcolo dei tassi di interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti fra intermediari e clientela.

Le istruzioni si articolano in due distinti settori riguardanti rispettivamente la «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari» e la «Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari».

Sostanzialmente, le istruzioni sono identiche per i due settori anche se, in alcuni punti, necessariamente divergono in conseguenza delle diverse finalità dei campi operativi e della rispettiva disciplina legislativa: gli «enti creditizi», infatti, sono soggetti alla disciplina del Rdl 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge bancaria") mentre agli «Intermediari finanziari» si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 2 gennaio 1991 n. 1, 21 febbraio 1991 n. 52 e 5 luglio 1991 n. 197.

Merita ricordare che, mentre il primo decreto legge 4 gennaio 1991 n. 2, contenente «Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso», era diretto esclusivamente al settore del credito, il decreto legge 8 marzo 1991 n. 72, al Capo II, introduceva talune norme (articoli 6-11) che disciplinavano determinati profili strutturali delle imprese finanziarie, avendo avuto per scopo, il Legislatore, quello di impedire che il sistema finanziario nel suo complesso avesse potuto divenire oggetto di strumentalizzazione per "riciclare" i proventi derivanti da attività criminose. Sia pure con detta impostazione era stata realizzata una nuova disciplina di notevole rilevanza, costituente il primo tentativo di una regolamentazione sistematica di un fenomeno che non aveva finora registrato interventi del genere, fatta eccezione per la legge 21 febbraio 1991 n. 52 in materia di factoring. E con la legge 5 luglio 1991 n. 197, che aveva convertito il decreto legge 3 maggio 1991 n. 143 (emanato a causa della decadenza dei due precedenti decreti legge), pur essendo state apportate alcune modifiche all'impostazione data dal decreto legge 143/1991 ai profili strutturali delle imprese finanziarie, la loro disciplina era stata mantenuta ed opportunamente integrata.

È evidente, allora, che le istruzioni della Vigilanza in alcuni punti divergono, a seconda che abbiano per oggetto attività peculiari delle banche oppure quelle di altri intermediari finanziari che, per legge e per loro natura, non possono compiere attività che sono proprie del settore del credito, come, ad esempio, le «operazioni di raccolta» o quelle di prestito e finanziamento a tasso ordinario quali crediti agrari ed affidamenti in conto corrente.

Buona parte delle «Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario» e tutti i «Servizi», riportati nell'Allegato A alle istruzioni sono comuni sia agli enti creditizi che agli intermediari finanziari.

Rispetto all'elencazione delle Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario e dei Servizi contenuta nell'Allegato (articolo 2, comma 1) alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, la Banca d'Italia ha ampliato le prime con l'inserimento delle operazioni di «leasing finanziario» e di «acquisto di crediti di impresa», mentre nei secondi ha incluso la «consulenza in valori mobiliari» e le «operazioni di collocamento di titoli pubblici».

Infine, due precisazioni per evitare equivoci:

1) A proposito del contenuto dei «Fogli informativi analitici» le istruzioni precisano che per tutte le operazioni poste in essere dagli enti creditizi e per i finanziamenti accordati dagli intermediari finanziari, va «precisato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale» mentre, successivamente, sotto la rubrica «Metodologia di calcolo degli interessi» viene precisato, quanto alle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne poste in essere dalle banche ed ai finanziamenti a breve termine in lire interne degli intermediari finanziari, che «il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile».

Non è una contraddizione: per le operazioni in lire interne resta fermo il computo sulla base dell'anno civile, come già era stato previsto dall'Associazione bancaria italiana, per il settore del credito, con l'accordo decorrente dal 1° gennaio 1989 «per la determinazione degli interessi sulle operazioni passive e attive».

Resta fermo, però, che per le operazioni sull'estero dove sono applicati determinati usi consuetudinari divenga obbligatorio applicare il calcolo degli interessi con riferimento non più all'anno civile (365 giorni) ma a quello commerciale (360 giorni).

D'altra parte la stessa Associazione bancaria italiana, con il surrichiamato Accordo per la pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate dalla clientela, aveva già previsto che il metodo di calcolo secondo l'anno civile non sarebbe stato applicato «per i finanziamenti con un piano d'ammortamento a rate costanti e salvo che esistano diverse disposizioni legislative o amministrative».

2) A proposito della «Richiesta di documentazione su singole operazioni» le istruzioni della Banca d'Italia prevedono con identica formulazione, che i clienti possono richiedere rispettivamente sia agli enti creditizi che agli intermediari, «copia della documentazione riguardante singole operazioni poste in essere, a partire dal quinto anno precedente, nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente».

È da ritenere che nel caso degli enti creditizi, ci si sia voluti riferire ai libretti di deposito a risparmio liberi o vincolati ed ai rapporti di conto corrente bancario, negozi giuridici connessi con le Operazioni di raccolta e disciplinati dall'articolo 1834 e seguenti del codice civile i depositi bancari e dagli articoli 1852 e seguenti le operazioni bancarie in conto corrente; mentre, per quanto riguarda gli intermediari finanziari - che non effettuano operazioni di raccolta - ci si sia voluti riferire al conto corrente previsto dagli articoli 1823 e seguenti del codice civile, quale particolare modo di regolamento dei rapporti sostanziali intercorrenti tra imprenditore e cliente, che nulla ha a che fare con il conto corrente bancario.

Opportuna la disposizione contenuta al paragrafo 8 - «Verifica del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità» - riguardante gli intermediari finanziari laddove, cioè, è stato precisato che «Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso gli intermediari, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza».

Le istruzioni ricordano, infine, che per l'inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità, si applicano - sia per gli enti creditizi che per gli intermediari finanziari - le sanzioni previste dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154.

Enrico Gianfelici